

## **AVVISO**

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**  
T.A.R. LAZIO R.G. n. 15859/2022

**2. Indicazione dell'amministrazione intimata:**

il MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore  
l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA in persona del Rettore pro tempore;  
il CINECA in persona del legale rappresentante pro tempore.

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- 1) del D.M. 1 luglio 2022, n. 1110 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato IMAT a.a.22/23 e dei relativi allegati;
- 1 bis) del medesimo D.M. anche nella parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione “è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università edella Ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment”;
- 1 ter) del medesimo D.M. nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “dieci (10) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; quindici (15)di biologia; quindici (15) di chimica; dieci (10) di fisica e matematica” nonché del Decreto del Ministero del 12 dicembre 2018, prot. n. 34755 che, stante quanto appare pur se non conosciuto, avrebbe comportato la determinazione circa l'aumento delle domande di cultura generale da 2 a 10 e la riduzione delle domande di logica da 20 a 10 oltre all'inserimento dei quesiti riguardanti Cittadinanza e Costituzione;
- 2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 1110/22 e il Decreto del Ministero del 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;
- 3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;
- 4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”;
- 5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria IMAT per l'a.a. 2022/23 pubblicata sul sito [www.university.it](http://www.university.it), in data 14 ottobre 2022, nellaquale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;
- 6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
- 7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

- 8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sotto commissioni d'aula;
- 9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- 10) del D.M. 1110/22, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;
- 11) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- 12) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
- 13) del D.M. n. 1055/22 inerente la definizione dei posti disponibili in Medicina nella parte in cui limita a soli 14.740 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e inglese e del Decreto ministeriale D.M. n. 1054/22 inerenti la definizione dei posti disponibili in Medicina, Odontoiatria nella parte in cui limita a soli 1.3301 il numero dei posti banditi per Odontoiatria anche in lingua inglese;
- 14) degli stessi DD.MM. nella parte in cui dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto” e nella parte in cui “le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “status” e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”;
- 15) del decreto ministeriale non conosciuto con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;
- 16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

#### **4. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

##### **I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.M. 730/21. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

**I.1.** Il test è illegittimamente strutturato con riguardo al numero di materie somministrate tra le diverse aree del test.

Il Ministero, pur avendo la consapevolezza che vi è un vincolo di legge circa il fatto “*che il peso delle prove di cultura generale dovrebbe essere il medesimo di quello delle prove disciplinari*” (cfr. tavolo tecnico del 2015), ha applicato tale criterio in maniera differente tra Medicina Italiano e Inglese.

Non è dato sapere, tuttavia, la ragione della differenza di divisione tra le domande somministrate per il corso di laurea in Italiano e quello in Inglese.

In particolare per Medicina in lingua italiana la ripartizione tra le varie sezioni del test è la seguente.

**Medicina italiano:**

- quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;
- ventitré (23) quesiti di biologia;
- quindici (15) quesiti di chimica;
- tredici (13) quesiti di fisica e matematica.

**IMAT:**

- dieci (10) quesiti di cultura generale;
- dieci (10) quesiti di ragionamento logico e problemi;
- quindici (15) quesiti di biologia;
- quindici (15) quesiti di chimica;
- dieci (10) quesiti di fisica e matematica

È paradossale, dunque, che nel test di Medicina in lingua italiana la cultura generale pesi per appena 4 quesiti e su un quiz in lingua inglese per 10.

Si tenga conto che lo scorso anno era l'opposto.

Medicina italiano: *“dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica”*.

Imat uguale a quest'anno.

Anche per le materie attitudinali del corso la strutturazione è differente. Se, difatti, in quello in lingua italiana, la seconda parte del test è composta da:

- ventitre (23) di biologia; quindici (15) di chimica; tredici (13) di fisica e matematica;

per IMAT, che qui ci occupa, la strutturazione è la seguente:

- diciotto (18) di biologia (- 5 rispetto a Medicina in lingua italiana);
- quindici (15) di chimica (= rispetto a Medicina in lingua italiana);
- dieci (10) di fisica e matematica (- 3 rispetto a Medicina in lingua italiana).

A chi scrive pare incomprensibile che tra IMAT e Medicina in Lingua italiana vi possa essere una differenza del peso delle materie *“di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”*. L'unica differenza, a ben vedere, stante la lingua di somministrazione del corso (e del test) poteva proprio essere relativa alla cultura generale (facendo pesare di più quella in lingua italiana), non certo i quesiti scientifici.

## **II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

**I.1.** Il numero dei posti bandito è figlio di un'istruttoria illegittima. In particolare appare evidente la **perpetrata e costante sottoutilizzazione dell'offerta formativa universitaria** con il fine, neanche celato, di limitare il numero degli accessi sulla base di logiche totalmente differenti da quelle costituzionalmente e legislativamente imposte (Sez. VI, n. 5429/2020). Per offrire la prova di quanto si afferma basterebbe ostendere le deliberazioni di Ateneo sulla stima delle proprie possibilità di offerta formativa, che questa difesa ha chiesto e che il Ministero ritiene non ostensibili.

Questa difesa conosce la sentenza n. 14642/22 di codesta Sezione ma, in quel caso, il ricorrente si limitava ad una *“generica e apodittica affermazione secondo cui i posti banditi sarebbero stati di gran lunga inferiori rispetto a quelli stimabili in rapporto all'oggettivo fabbisogno di personale sanitario”*. Qui, invece, pur a fronte della denunciata asimmetria informativa, il dato è opposto.

In ricorso si forniscono elementi di prova di una maggiore capacità degli Atenei, tanto espressamente dichiarata quanto ulteriormente sollecitabile, che il Ministero, immotivatamente, ritiene di non sfruttare.

L'Ateneo di **Bologna**, ad esempio, aumenta la propria programmazione, ed il Ministero l'approva in tal senso, non sulla base di un concreto implemento delle risorse utili ai sensi della L.n. 264/99 ma al fine di ottenere più fondi dal Ministero sul Fondo per il finanziamento ordinario (FFO). *“Il Presidente comunica che tenuto conto delle possibilità introdotte dall’emanazione del nuovo decreto n. 6 del 7 gennaio 2019 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” (che ha sostituito il D.M. 987/2016), si è ritenuto necessario incrementare il numero degli iscrivibili in modo da non essere penalizzati nella misurazione del costo standard di formazione per studente in corso che viene utilizzato ai fini della ripartizione di una percentuale del fondo per il finanziamento ordinario (FFO)”* (così il verbale della Scuola di Medicina del 21 febbraio 2019). Dopo che, dunque, appena due mesi prima (27 dicembre 2018), lo stesso organo aveva individuato il proprio potenziale massimo in 390 studenti (tra IMAT e lingua italiana), tali posti lieviteranno a 454 giacchè, altrimenti, si sarebbero “persi” i finanziamenti ministeriali del FFO! Un caso di scuola di sviamento dalla causa tipica che lo studente di giurisprudenza riterrebbe meritevole di annullamento. **È forse per questo, allora, che l’offerta aumenta ancor di più segnando il dato più alto di tutti gli Atenei giungendo, per l’anno in corso, a 554 posti (+ 100 rispetto al 2020).**

### **III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

#### **1. La didattica a distanza come ulteriore prova della sottoutilizzazione delle risorse di Ateneo.**

In disparte quanto dedotto con il precedente motivo e, dunque, che gli Atenei hanno risorse e mezzi ben più importanti di quanto bandito (e comunque le motivazioni poste alla base degli atti di programmazione dimostrano un chiaro non rispetto dei parametri di legge), anche l'emergenza COVID ha messo a nudo l'errata istruttoria sul numero dei posti denunciata da questa difesa dal 2009 (e dunque da oltre un decennio). La norma che si ritiene violata dispone: *“2. La valutazione dell’offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è effettuata sulla base: a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l’obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell’utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza”*. Si tratta, quindi, di vari distinti ed egualmente importanti parametri indicati con le lettere a), b) e c).

Gli Atenei, allo stato, ignorando in particolare l'ultimo dei parametri come se fosse meno importante degli altri, non hanno pressoché mai attivato *“l’utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza”*. Trattasi di un parametro che se 21 anni fa era imposto come principio di legge unitamente al numero dei tirocini attivabile **(e molto più importante rispetto alle aule che è solo uno dei 5 parametri della lettera a)**, oggi, e comunque nell'ultimo decennio grazie ad un più capillare sfruttamento della rete, non solo doveva essere enfatizzato, ma addirittura incentivato. L'obiettivo del Legislatore, difatti, quando cita la *“possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate”* è chiaramente quello di ridurre al minimo possibile il numero di studenti esclusi da un loro diritto costituzionalmente garantito. Dunque il bene da tutelare secondo il Legislatore già 21 anni fa, nonostante le scarse (rispetto ad oggi) capacità della didattica a distanza, era di rendere sempre meno importante la compressione del diritto costituzionalmente garantito che è il bene della vita da salvaguardare in via principale nell'ambito della stima dei posti così ristretta. Ed invece, se andiamo a guardare i numeri, all'informatizzazione, digitalizzazione e incentivazione della didattica in remoto che l'evoluzione dell'ultimo decennio ci ha regalato, non è affatto seguito un aumento proporzionale dei posti che, di fatto, si sono attestati sempre sulle stesse cifre di massima. **È davvero serio pensare che le possibilità formative a distanza del 2012 fossero analoghe ad**

**oggi? No di certo. Semplicemente, disapplicando la Legge, si preferisce mantenere lo status quo anziché consentire che il diritto allo studio di 1000, 2000 o 5000 studenti in più venga garantito. IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 DELL'ART. 6 TER DEL D.LGS. N. 502/92 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

Oltre ad essere errata la stima degli Atenei, lo è parimenti quella del fabbisogno ministeriale. Non si vuole affatto enfatizzare la situazione venutasi a creare con l'emergenza legata al COVID-19 ma, quanto messo a nudo a seguito della pandemia, era stato denunciato da questa difesa in tanti anni di contenzioso. Il numero dei posti

variamente bandito di anno in anno è stato sempre sottostimato in ragione del contestuale taglio del SSN. Non servono medici perché così sostenendo è possibile tagliare le risorse e non finanziare borse di specializzazione. Così facendo si è tarato un SSN che per soddisfare l'ordinaria gestione viaggia, dopo "quota 100", ben oltre il 150% delle proprie possibilità pur di far fronte, appunto, all'ordinario. Impossibile gestire l'emergenza. A contrario, per tutelare il primario bene salute, la capacità di assistenza dovrebbe aggirarsi intorno al 75% dello sforzo così da essere tarato per il 100%, e oltre, sull'emergenza. E così il numero dei medici, negli ultimi 10 anni, è calato del 5,4% con un'anzianità della popolazione che è aumentata a dismisura. I posti letto, invece, da 4 ogni 1000 abitanti sono giunti a 3,2 così da diventare l'ultimo Paese dell'UE. Ben sotto, per capirci, Germania (8), Ungheria (7), Polonia (6,6), Francia (6), Grecia (4,2). La Cina, che 10 anni fa aveva 1,9 posti letto, oggi ci ha superato giungendo a 4,3. Per carità il Giappone a 13,1 è irraggiungibile ma stare sotto la Grecia e difendere il numero chiuso è, francamente, inaccettabile.

#### **5. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i soggetti posti in posizione poizore nella graduatoria unica nazionale per l'accesso programmato ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria IMAT per l'a.a. 2022/23 pubblicata sul sito [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it)

**6. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 202215859) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "LAZIO - ROMA" della sezione Terza del "T.A.R.";

**7. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con decreto n. 02461/2023;**

**8. Testo integrale del ricorso introduttivo.**